



AULA 'B'

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto: Vice procuratori onorari -
richiesta riconoscimento rapporto
subordinato - giurisdizione - giudicato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA

- Presidente -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere rel. -

Dott. ROBERTO BELLE'

- Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Consigliere -

R.G.N. 31293/2018

Cron. C.C. 2/11/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31293/2018 R.G. proposto da:

(omissis)

elettivamente domiciliati in (omissis)

presso lo studio dell'AVV. (omissis)

che li

rappresenta e difende con gli AVVOCATI (omissis)

;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ope legis* domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 142/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 1047/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Rilevato che:

1. con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. ^(omiss) (omissis) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, viceprocuratori onorari presso la Procura della Repubblica di Torino, avevano agito affinché fosse accertata e dichiarata la sussistenza con il Ministero della Giustizia di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo, per ciascuno di essi, dalla rispettiva immissione nelle funzioni con ogni effetto conseguente di carattere economico, previdenziale ed assistenziale, comprensivo del diritto a ferie, indennità di infortunio, malattia, anzianità e vecchiaia, maternità, trattamento di fine rapporto e ad ogni altro istituto connesso così come riconosciuto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato cioè ai magistrati ordinari di prima nomina svolgenti mansioni identiche o simili ai sensi della Direttiva 1999/70/CE;

nel corso del giudizio i predetti avevano rinunciato alla domanda di condanna, concentrando la pretesa sul solo accertamento della natura subordinata del rapporto a fronte del quale sarebbe stato poi onere della Pubblica Amministrazione emanare gli atti amministrativi più opportuni;

2. il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda;

3. decidendo sull'impugnazione dei viceprocuratori, la Corte d'appello di Torino dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;

4. avverso tale pronuncia i suddetti viceprocuratori onorari hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi;

5. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

6. i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano errata qualificazione della domanda – violazione delle norme sulla giurisdizione – errato richiamo a precedente giurisprudenziale non pertinente alla fattispecie;

deducono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe interpretato la loro domanda come intesa ad assimilare il loro rapporto a quello dei magistrati ordinari;



rilevano che la nozione di lavoratore comparabile era stata assunta come riferimento per lo sviluppo degli argomenti a sostegno delle questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267 TFUE;

assumono che, avendo rinunciato alla domanda di condanna, dall'accertamento eventuale della natura subordinata del rapporto con lo Stato non sarebbe mai scaturita una pretesa equiparazione di trattamento economico con i magistrati di carriera;

2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione delle norme sulla giurisdizione;

sostengono che nel ricorso non era mai stata prospettata alcuna equiparazione ai magistrati ordinari e da ciò fanno discendere la giurisdizione del giudice ordinario;

deducono che in relazione alla posizione giuridica fatta valere (mero accertamento di un rapporto di lavoro subordinato) non ci sarebbe giammai la possibilità di agire dinanzi al giudice amministrativo;

rilevano che ai fini della giurisdizione occorre guardare al *petitum* sostanziale;

3. si deve preliminarmente dare atto che questa sezione semplice è legittimata alla piena decisione ai sensi dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ. sulle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego, in forza di decreto di assegnazione del Primo Presidente in data 10-14 settembre 2018;

4. tanto precisato, si osserva che, per quanto si rileva dal ricorso per cassazione (v. pag. 5), vi era stata una pronuncia di rigetto, nel merito, del Tribunale che, dunque, implicitamente conteneva una positiva statuizione sulla giurisdizione;

anche i motivi di appello dei vice procuratori onorari avevano investito tale pronuncia sul merito e non si evince dagli atti che la questione della giurisdizione avesse formato oggetto di appello incidentale da parte del Ministero della Giustizia;

tanto risulta, del resto, dalla stessa sentenza qui impugnata da cui emerge che la Corte territoriale ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione di giurisdizione, come questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ.;

5. ed allora va ricordato che, come da questa Corte già affermato, allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, implicitamente, la propria giurisdizione (e ciò sia che abbia rigettato sia che abbia accolto una domanda), la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è precluso, come in sede di legittimità, così nel giudizio di appello essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2605);



sicché, non avendo nessuno dei contendenti appellato la sentenza di primo grado quanto alla implicitamente ravvisata giurisdizione del giudice ordinario, in proposito si è formato il giudicato;

pertanto, la Corte d'appello non poteva più rilevare d'ufficio un eventuale difetto di giurisdizione e invitare le parti a prendere posizione in ordine alla relativa questione;

6. da tanto consegue che il ricorso va accolto in punto di giurisdizione e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio;

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

7. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in punto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino.

Così deciso nella Adunanza camerale del 2 novembre 2022.

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

